

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2021 n.185

**AGREEMENT
ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM
BETWEEN
THE MINISTRY OF TOURISM, POSTS, COOPERATION AND EXPO
OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO
AND
THE MINISTRY OF TOURISM OF THE HELLENIC REPUBLIC**

The Ministry of Tourism Posts, Cooperation and Expo of the Republic of San Marino and the Ministry of Tourism of the Hellenic Republic, hereinafter referred to as "the Parties";

Recognizing the importance of tourism for both Countries and its contribution to their economic development;

Aiming to enhance their cooperation in the field of tourism on the basis of the friendly relations between the Sammarinese and Greek peoples;

Acknowledging the need for creating a legal framework for cooperation in the field of tourism between the two Countries, in accordance with their national legislation and without prejudice to their respective international obligations;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Subject

The Parties, within the framework of this Agreement, shall strive to promote and develop cooperation in the field of tourism between the two Countries, in accordance with their respective national legislation.

ARTICLE 2

Scope

The Parties agree to establish cooperation in the following areas, without excluding others mutually agreed upon:

- a) Institutional cooperation;
- b) Exchange of information and know-how;
- c) Tourism investments;
- d) Tourism promotion;
- e) Cooperation in the field of International organizations.

ARTICLE 3

Institutional Cooperation

The Parties shall promote the cooperation between their National Tourism Authorities and shall encourage collaboration between their institutions in the field of tourism.

ARTICLE 4

Exchange of Information and Know-How

The Parties shall exchange information concerning tourism statistics, tourism policy and legislation as well as with regard to research and developments in the global tourism market and new tourism products and services.

The Parties shall also encourage and develop cooperation through the exchange of know-how in special interest tourism, with an emphasis on Cultural tourism, including

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2021 n.185

Gastronomy and Wine tourism, Shopping tourism, Outdoor activities, Sports and Events tourism and Accessible tourism.

ARTICLE 5

Tourism Investments

The Parties shall encourage the exchange of information on tourism investments, investment opportunities and incentive schemes in each of the two Countries.

ARTICLE 6

Tourism Promotion

With a view to making their tourist attractions better known to the public of the other Country and increasing the bilateral tourist movement between the Republic of San Marino and the Hellenic Republic, the Parties shall promote the exchange of information, publicity and other promotional material.

ARTICLE 7

Cooperation in the field of International Organizations

The Parties shall encourage their cooperation within the framework of the World Tourism Organization (UNWTO) as well as other international tourism related organizations.

ARTICLE 8

Focal Points

The Parties shall designate the Focal Points who shall be in charge of promoting the cooperation provided for by the present Agreement, as well as for monitoring the progress in its implementation.

ARTICLE 9

Settlement of disputes

Any dispute arising from the implementation or interpretation of any of the provisions of the present Agreement shall be resolved amicably by negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

ARTICLE 10

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the second diplomatic note by which the Parties notify each other in writing that their internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been complied with.

ARTICLE 11

Amendments

This Agreement may be subsequently amended by mutual written agreement of the Parties. Any such amendment shall enter into force according to the provisions of Article 10.

ARTICLE 12

Duration and Termination

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years from the date of its entry into force and shall be automatically renewed for consecutive periods of (5) years, unless either Party notifies the other in writing, through diplomatic channels, about its intention to terminate it, at least six (6) months prior to its expiration.

Termination of this Agreement shall not affect the implementation of programmes, projects, or Protocols that have been concluded within its framework, contracts or

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2021 n.185

commitments that have not been completed, and the clearance of outstanding financial liabilities, unless both Parties agree otherwise.

Done in Athens on 3 June 2021 in two originals, each in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

**For the Ministry of Tourism, Posts,
Cooperation and Expo of the Republic of
San Marino**

**For the Ministry of Tourism of the
Hellenic Republic**

**Federico Pedini Amati
Minister of Tourism, Posts, Cooperation
and Expo**

**Theoharis Theoharis
Minister of Tourism**

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2021 n.185

**ACCORDO
IN MATERIA DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO TURISTICO
TRA
LA SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO, LE POSTE, LA COOPERAZIONE E
L'EXPO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL MINISTERO DEL TURISMO DELLA REPUBBLICA ELLENICA**

La Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l'Expo della Repubblica di San Marino e il Ministero del Turismo della Repubblica Ellenica, di seguito denominati "le Parti";

riconoscendo l'importanza del turismo per entrambi i Paesi e il suo contributo al loro sviluppo economico;

mirando a rafforzare la loro cooperazione nell'ambito del turismo sulla base delle relazioni amichevoli tra i popoli sammarinese e greco;

riconoscendo la necessità di creare un quadro giuridico per la cooperazione nel campo del turismo tra i due Paesi, in conformità alle loro legislazioni nazionali e senza pregiudicare i rispettivi obblighi internazionali;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto

Le Parti, nel quadro del presente Accordo, si impegneranno a promuovere e sviluppare la cooperazione nell'ambito del turismo tra i due Paesi, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Le Parti concordano di stabilire una cooperazione nei seguenti settori, senza escluderne altri reciprocamente concordati:

- a) cooperazione istituzionale;
- b) scambio di informazioni e know-how;
- c) investimenti nel turismo;
- d) promozione del turismo;
- e) cooperazione nel campo delle organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 3

Cooperazione istituzionale

Le Parti promuovono la cooperazione tra le loro Autorità Nazionali per il Turismo e incoraggiano la collaborazione tra le loro istituzioni nell'ambito del turismo.

ARTICOLO 4

Scambio di informazioni e know-how

Le Parti scambiano informazioni relative alle statistiche sul turismo, alla politica e alla legislazione sul turismo, nonché alla ricerca e agli sviluppi del mercato globale del turismo e ai nuovi prodotti e servizi turistici.

Le Parti incoraggiano e sviluppano anche la cooperazione attraverso lo scambio di know-how nel turismo di interesse speciale, con particolare attenzione al Turismo Culturale, ivi

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2021 n.185

compreso il Turismo Enogastronomico, il Turismo dello Shopping, le Attività all’Aria Aperta, il Turismo Sportivo e degli Eventi e il Turismo Accessibile.

ARTICOLO 5

Investimenti nel turismo

Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sugli investimenti turistici, le opportunità di investimento e gli schemi di incentivazione in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 6

Promozione del turismo

Al fine di far meglio conoscere le proprie attrattive turistiche al pubblico dell’altro Paese e di accrescere il movimento turistico bilaterale tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Ellenica, le Parti promuovono lo scambio di informazioni, pubblicità e altro materiale promozionale.

ARTICOLO 7

Cooperazione nel campo delle Organizzazioni Internazionali

Le Parti incoraggiano la loro cooperazione nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) come pure di altre Organizzazioni Internazionali legate al turismo.

ARTICOLO 8

Punti di contatto

Le Parti designano i punti di contatto incaricati di promuovere la cooperazione prevista dal presente Accordo e di monitorare i progressi nella sua attuazione.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante dall’applicazione o dall’interpretazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda nota diplomatica con cui ogni parte notifica all’altra per iscritto che sono state espletate le proprie procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore dell’Accordo.

ARTICOLO 11

Emendamenti

Il presente Accordo può essere successivamente emendato con il reciproco consenso scritto delle Parti. Qualunque modifica di questo tipo entra in vigore ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 10.

ARTICOLO 12

Durata e denuncia

Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque (5) anni dalla sua entrata in vigore e si rinnova automaticamente per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una delle Parti non comunichi per iscritto all’altra, attraverso i canali diplomatici, la sua intenzione di porvi fine, almeno sei (6) mesi prima della sua scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudica l’attuazione dei programmi, progetti o protocolli che sono stati conclusi nel suo ambito, i contratti o gli impegni che non sono stati completati e la liquidazione delle passività finanziarie in sospeso, a meno che entrambe le Parti non decidano altrimenti.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2021 n.185

Fatto ad Atene il 3 giugno 2021, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, greca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.

**Per la Segreteria di Stato per il Turismo, le
Poste, la Cooperazione e l’Expo della
Repubblica di San Marino**

**Per il Ministero del Turismo della
Repubblica Ellenica**

Federico Pedini Amati
**Segretario di Stato per il Turismo, le Poste,
la Cooperazione e l’Expo**

Theoharis Theoharis
Ministro del Turismo

